

GENT.MI  
CLIENTI  
LORO SEDI

Bergamo, 25 Novembre 2024

**OGGETTO: Bonus Natale – aggiornamento**

Con la pubblicazione del Decreto Legge 14 novembre 2024, n. 167 (c.d. Decreto Concordato), si assiste **all'ampliamento** della platea dei lavoratori dipendenti **beneficiari** del bonus Natale.

Fermo restando i requisiti reddituali e, dunque, la titolarità di un reddito complessivo annuo non superiore a 28.000 euro e di un'imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente di importo superiore a quello della detrazione da lavoro spettante, per accedere alla misura, ora, **non è più richiesta** la presenza del **coniuge fiscalmente a carico**, come invece originariamente previsto, con la conseguenza che, a tali fini, è sufficiente avere almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, fiscalmente a carico.

A seguito delle modifiche apportate per vedersi riconosciuto il bonus Natale, il lavoratore dipendente deve dunque soddisfare congiuntamente i seguenti **requisiti** reddituali (a, b) e familiari (c):

- a) titolarità, nell'anno d'imposta 2024, di un **reddito** complessivo **non superiore a 28.000 euro**;
- b) **imposta lorda** determinata sui redditi di lavoro dipendente (ex art. 49, TUIR con esclusione delle pensioni e degli assegni ad esse equiparati di cui al comma 2, lettera a) dello stesso articolo) di importo **superiore a quello della detrazione** da lavoro spettante;
- c) **presenza di almeno un figlio**, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, **fiscalmente a carico**.

Tuttavia, il D.L n. 167/2024 stabilisce che, nel caso in cui il lavoratore dipendente sia coniugato o convivente con altro lavoratore dipendente, il bonus Natale spetta ad uno solo di essi. Si tratta di un principio di incumulabilità del bonus per il medesimo nucleo familiare. In via generale, in presenza del coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente, si ritiene opportuno dichiarare, in fase di richiesta al datore di lavoro della misura in oggetto, che lo stesso non fruisce contemporaneamente di quest'ultima.

Si allega alla presente circolare Fac-Simile aggiornato per la richiesta da parte del lavoratore.

Ringrazio per l'attenzione e porgo i miei più

Cordiali saluti,



Dott. Umberto Giupponi

## INDENNITA' TREDICESIMA MENSILITA' (Legge n.143 del 7/10/2024)

(Dichiarazione Sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445)  
(restituire la presente dichiarazione debitamente sottoscritta)

Il sottoscritto/a \_\_\_\_\_

Nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_

Dipendente dell'Azienda \_\_\_\_\_ Rif. interno \_\_\_\_\_

### Consapevole che:

l'art. 2 bis, Legge n.143 del 7/10/2024 e successive modificazioni ha previsto che, per l'anno 2024 venga erogata dai sostituti d'imposta, unitamente all'erogazione della tredicesima mensilità, un'indennità di importo pari a 100 euro rapportato al periodo di lavoro, ai lavoratori dipendenti per i quali ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

- il lavoratore ha un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro (1);
- il lavoratore ha almeno un figlio che si trova nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2 del TUIR (fiscalmente a carico) (2);
- l'imposta lorda determinata sui redditi di cui all'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del medesimo articolo, percepiti dal lavoratore, è di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi.

I sostituti d'imposta riconoscono l'indennità su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto di avervi diritto, indicando il codice fiscale del coniuge o del convivente e dei figli a carico, e verificano in sede di conguaglio la spettanza della stessa. Qualora in tale sede l'indennità si riveli non spettante, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo.

Il lavoratore dipendente è consapevole che il coniuge o convivente non può beneficiare della stessa indennità.

### Dichiara:

di aver diritto all'indennità indicando:

codice fiscale del coniuge o convivente (se presente):

○ \_\_\_\_\_

codice fiscale dei figli fiscalmente a carico:

○ \_\_\_\_\_

○ \_\_\_\_\_

○ \_\_\_\_\_

○ \_\_\_\_\_

### PRESENZA DI CONTRATTI DI LAVORO PART-TIME IN ESSERE (3)

redditi di lavoro dipendente di euro \_\_\_\_\_, giorni di lavoro non compresi nel rapporto attuale \_\_\_\_\_

di non aver più diritto all'indennità

### Informativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE n. 2016/679)

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data

\_\_\_\_\_

Firma del dipendente

\_\_\_\_\_

## AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE

- (1) Ai fini della determinazione del reddito complessivo rileva anche la quota esente dei redditi agevolati ai sensi dell'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, dell'articolo 5, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209. Il medesimo reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del citato testo unico delle imposte sui redditi.

### **PRECEDENTI RAPPORTI DI LAVORO NELL'ANNO**

In caso di rapporti cessati nell'anno il lavoratore dovrà consegnare, al sostituto di imposta a cui presenta la dichiarazione, le Certificazioni Uniche rilasciate dai precedenti sostituti di imposta, al fine di permettere al sostituto di imposta che eroga l'indennità di avere le informazioni per determinare l'importo dell'indennità.

- (2) Si considerano fiscalmente a carico i figli che, nel 2024, posseggono redditi non superiori a € 2.840.51 ovvero a € 4.000 se si tratta di figli di età non superiore a 24 anni.
- (3) Al fine della corretta verifica reddituale e della quantificazione in base al periodo di lavoro, in presenza di altri contratti di lavoro dipendente part-time in essere, devono essere comunicati i relativi: redditi di lavoro dipendente e giorni di lavoro avendo cura di indicare quelli non compresi nel rapporto di lavoro del sostituto a cui si presenta la dichiarazione.